



# Ministero dello Sviluppo Economico

EX - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE  
Divisione V - Impieghi pacifici dell'energia nucleare, ricerca e gestione di materiali e rifiuti nucleari

## IL DIRIGENTE

- VISTA** la legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e s.m.i., concernente *“Impiego pacifico dell'energia nucleare”*;
- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400 e s.m.i., recante *“Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”*;
- VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. recante, *“Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili”*;
- VISTO** in particolare l'art. 28 del predetto decreto legislativo, il quale dispone che l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria A, di cui al precedente articolo 27, è soggetto a nulla osta preventivo da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello Sviluppo Economico), di concerto con i Ministeri dell'Ambiente (ora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), dell'Interno, del Lavoro e della Previdenza Sociale (ora Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), della Sanità (ora Ministero della Salute), sentiti l'ANPA (ora ISPRA) e le regioni territorialmente competenti;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”*;
- VISTO** il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante *“Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”*;
- VISTA** la legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, concernente l'istituzione dell'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per lo svolgimento delle funzioni dell'APAT di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 300/99 e s.m.i.;
- VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., recante *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*;
- VISTO** il decreto interministeriale 21 maggio 2010, n. 123, con cui viene regolamentata l'attività e il funzionamento dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;
- VISTO** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 e s.m.i., recante *“Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”*;
- VISTO** l'art. 6 del suddetto decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 e s.m.i., nel quale si individua quale autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) e, in particolare, il comma 14 del citato art. 6, ove si stabilisce l'emanazione di un regolamento che definisca l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Ispettorato;

- VISTO** altresì l'art. 9, comma 1, del suddetto decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 e s.m.i., ove si stabilisce che “[...] *fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 14 dell'articolo 6 del presente decreto, le funzioni dell'Autorità di regolamentazione competente continuano ad essere svolte dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA.* [...]”;
- VISTO** il nuovo regolamento organizzativo dell'ISPRA, entrato in vigore il 1 gennaio 2017, ove si stabilisce che le funzioni ed i compiti di autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione sono svolte dal Centro nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione dell'Istituto che a tali fini sostituisce, fino al completamento del processo istitutivo dell'ISIN;
- VISTA** la nota prot. n. 1211 del 10.08.2018 (prot. ingresso MiSE n. 0064294 del 10.08.2018) con la quale il Direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) ha comunicato all'Amministrazione che, a far data dal 01.08.2018, le funzioni e i compiti di regolamentazione e controllo in materia di sicurezza nucleare, assicurate in via transitoria dal Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione dell'ISPRA, sono trasferite all'ISIN, che opera nel pieno esercizio delle funzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 e s.m.i.;
- VISTO** il decreto interministeriale 02.12.2008 (modificato con decreto interministeriale 21.05.2009 e con decreto interministeriale 15.11.2012) con cui la società WESTERN ATLAS INTERNATIONAL INC., con sede in Via G.S. Bondi, 2 - 48123 Ravenna, C.F. e P.IVA 00585380397, è stata autorizzata, ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti (Nulla Osta di categoria A);
- VISTA** l'istanza documentata del 19.12.2016 (acquisita al prot. ingresso MiSE n. 0000295 del 09.01.2017) integrata con nota del 02.03.2017, con la quale la società WESTERN ATLAS INTERNATIONAL INC., con sede legale e operativa in Via G.S. Bondi, 2 - 48123 Ravenna, C.F. e P.IVA 00585380397, ha comunicato il proprio intendimento di cessare la pratica oggetto del Nulla Osta di categoria A rilasciato con decreto interministeriale 02.12.2008 (modificato con decreto interministeriale 21.05.2009 e con decreto interministeriale 15.11.2012), contestualmente inviando, ai sensi del punto 5.10 dell'Allegato IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., il piano delle operazioni da seguire per la disattivazione della sede;
- VISTA** la nota prot. 0000904 del 16.01.2017 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato, ai sensi della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento conseguente alla citata istanza, chiedendo alle Amministrazioni ed organismi tecnici di cui all'art. 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. l'espressione del parere di propria competenza in merito all'autorizzazione alla disattivazione della sede di Ravenna della società WESTERN ATLAS INTERNATIONAL INC.;
- VISTI** i pareri favorevoli espressi in merito alla citata istanza e trasmessi con le seguenti note:
- n. 7059 del 12.05.2017 della Regione Emilia-Romagna, acquisita al protocollo del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0012383 del 24.05.2017 (con prescrizioni);
  - n. 0019238 del 18.04.2017 dell'ISPRA - *Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione* (ora ISIN), acquisita al protocollo del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0009598 del 19.04.2017 (con prescrizioni);
  - n. 0008555 del 24.04.2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, acquisita al protocollo del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0010009 del 26.04.2017;
  - n. 0005819 del 26.04.2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, acquisita al protocollo del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0010129 del 27.04.2017;
  - n. 0013221 del 27.04.2017 del Ministero della Salute, acquisita al protocollo del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0010222 del 28.04.2017;
  - n. 0010359 del 30.05.2017 del Ministero dell'Interno, acquisita al protocollo del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0012981 del 30.05.2017 (con prescrizioni);

**VISTO** il decreto interministeriale 13.11.2017 con cui la società WESTERN ATLAS INTERNATIONAL INC., con sede legale e operativa in Via G.S. Bondi, 2 - 48123 - Ravenna, C.F. e P.IVA 00585380397, è stata autorizzata, ai sensi del punto 5.12 dell'Allegato IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., ad eseguire le operazioni di disattivazione conformemente alla citata istanza del 19.12.2016 (acquisita al prot. ingresso MiSE n. 0000295 del 09.01.2017), integrata con nota del 02.03.2017, nel rispetto delle prescrizioni impartite dalle Amministrazioni competenti nel corso dell'istruttoria;

**VISTA** la nota prot. n. 4387 del 05.08.2019 (acquisita al prot. ingresso MiSE n. 0017723 del 05.08.2019) con la quale l'ISIN ha trasmesso, ai sensi del punto 5.13 dell'Allegato IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., il proprio parere positivo sulla conclusione delle operazioni di disattivazione;

**PRESO ATTO** che nel suddetto parere dell'ISIN le operazioni di disattivazione della sede della società WESTERN ATLAS INTERNATIONAL INC. sono state eseguite nel rispetto delle prescrizioni formulate dall'ISPRA - *Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione* (ora ISIN) con nota prot. n. 0019283 del 18.04.2017 allegate al decreto interministeriale 13.11.2017, che sull'installazione non vi sono vincoli di natura radiologica e che i rifiuti radioattivi sono stati gestiti correttamente;

**VISTI** gli atti d'ufficio;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Ai sensi delle disposizioni di cui ai punti 5.10 e seguenti del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., è revocato alla società WESTERN ATLAS INTERNATIONAL INC., con sede legale e operativa in Via G.S. Bondi, 2 - 48123 - Ravenna, C.F. e P.IVA 00585380397, il Nulla Osta di categoria A all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, di cui al decreto interministeriale 02.12.2008 (modificato con decreto interministeriale 21.05.2009 e con decreto interministeriale 15.11.2012).

### **Art. 2**

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)).

Roma, lì data del protocollo

## **IL DIRIGENTE**

Dott. Mariano G. Cordone

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE  
AI SENSI DEL D.LGS 82/2005 ART. 21